

LAVORO



N° 4340/14 R.G.
N° 897 CRON.

assegnata a sentenza
il 25-3-15

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Milano
Il Giudice Onorario di Milano

d.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, in funzione di Giudice del Lavoro, delegata dal dott. S.Tarantola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. **4340/14 RGL** promossa da:

██████████ con l'avv. Marco Pulvirenti elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Valparaiso,10

- ricorrente -

contro

██████████ con gli avv.ti ██████████ e ██████████
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via L.Manara, 17

- resistente -

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludono come nei rispettivi atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.

Che dal 10/01/13 al 03/10/13 sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento della ricorrente nel livello B, CCNL lavoro domestico, e retribuzione mensile lorda pari ad ██████████ è un dato pacifico e acquisito per via documentale al materiale di causa (cfr., in particolare, il contratto di lavoro, prodotto *sub* doc. n. 1 e la lettera di dimissioni del 03/10/13 al doc.2 fasc.ricorr.).

La parte attrice ha lamentato il mancato pagamento di due retribuzioni: settembre e ottobre 2013.

La resistente ha confermato detta circostanza in sede di interrogatorio formale.

La resistente deve essere quindi condannata a pagare alla ricorrente la somma pari ad ██████████ lordi (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) a titolo di stipendi non pagati. L'importo risulta dai conteggi prodotti al doc.7 fasc.ricorr. e non è stato contestato.

La parte attrice, poi, ha lamentato il mancato pagamento della 13^{ma} mensilità.

E' pacifico che tale mensilità aggiuntiva sia dovuta, sia per espressa previsione del contratto collettivo applicato, che per legge. La resistente ha confermato in sede di interrogatorio di aver omesso di corrispondere alla ricorrente somme a titolo di tredicesima mensilità.

In ragione della durata del rapporto sono dovuti alla ricorrente i ratei di 13^{ma} mensilità richiesti, per un importo complessivo pari ad ██████████ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La ricorrente, infine, ha lamentato il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. La resistente ha confermato detta circostanza in sede di interrogatorio.

Si tratta di voce di credito pacificamente dovuta in occasione della risoluzione di una collaborazione lavorativa di tipo subordinato.

Che il rapporto di lavoro allegato in giudizio si sia risolto è pacifico ed oggetto di prova documentale, risultando riversate tra gli atti di causa la lettera di dimissioni della ricorrente con la

1 C

convalida del centro per l'impiego.

La resistente deve essere quindi condannata a pagare alla ricorrente il trattamento di fine rapporto calcolato – ex art. 2120 c.c. – sulla base della durata della collaborazione lavorativa intercorsa tra le parti e di una retribuzione pari ad [REDACTED] mensili lordi per tredici mensilità annuali, per un importo complessivo pari ad [REDACTED].

Sull'importo spettante a titolo di TFR sono dovuti alla ricorrente anche gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto (vale a dire, dalla data di risoluzione della collaborazione lavorativa: cfr., ex multis, Cass., Sez. L., n. 4822 del 4.4.2002, Cass., Sez. L., n. 6565 dell'8.5.2002, Cass., Sez. L., n. 12851 del 3.9.2003 e Cass., Sez. L., n. 12967 del 21.5.2008) al saldo.

Tutti gli importi risultano dai conteggi prodotti al doc.7 fasc.ricorr. e non sono stati contestati.

Riguardo alla riconvenzionale, dall'atto di costituzione in giudizio della sig.ra [REDACTED] si trae conferma del fatto che la risoluzione del rapporto è avvenuta per volontà della parte ricorrente, ma risulta che le dimissioni non siano state rassegnate solo per le asserite "incompatibilità caratteriali", come affermato nel ricorso, ma anche per consentire alla ricorrente di assistere il padre malato, come accennato nella denuncia di cui al doc.4 fasc.ric. Il giorno delle dimissioni, il 03/10/13, le parti hanno litigato. Nessuno oltre a loro ha assistito al litigio. La ricorrente all'udienza del 22/12/14, liberamente interrogata, ha ammesso di aver preso un coltello in quella circostanza e di essersi ferita, perché la resistente le si era avvicinata quasi a contatto. In relazione a tale fatto sono state presentate, prima dell'instaurazione del presente giudizio, reciproche denunce penali (doc.4 fasc.ric. e doc.2 fasc.resist.), che seguiranno il loro corso.

Rispetto all'aspetto civilistico si rileva la violazione dell'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro (art.2104 c.c.) nel comportamento della s.ra [REDACTED] consistito nell'addurre motivazioni non del tutto veritiere all'atto delle dimissioni (cfr lettera doc.2 fasc.ric.) e poi nel grave gesto di afferrare il coltello, sia pure per un gesto auto lesivo (la ricorrente ha negato di aver toccato la resistente). Al fatto non hanno assistito testimoni. Quindi non è possibile stabilire se la "distorsione e distrazione del collo" della s.ra [REDACTED], di cui al doc.3 fasc.resist., sia stata causata dalla ricorrente. Pertanto la domanda riconvenzionale per il danno biologico non è accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 10/01/13 al 03/10/13, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B, C.C.N.L. Lavoro domestico, in qualità di colf;
- in accoglimento del ricorso condanna [REDACTED] a corrispondere alla ricorrente l'importo [REDACTED] di cui [REDACTED] a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese di lite a [REDACTED] liquidate nel complessivo importo pari ad [REDACTED] oltre spese generali nella misura del 15%, oltre oneri ed accessori dovuti per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso e letto a Milano il 25 marzo 2015.

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 25 MAR 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

Il Giudice Onorario
Sonia Elisabetta Giannelli

Sonia Elisabetta Giannelli